



SENTENZA N. 332/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73785** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 22.11.2022 ad istanza della prof.ssa (omissis) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Emilio Maddalena C.F.MDDMLE74H14A783Y mail pec avvemiliomaddalena@puntopec.it, Katiuscia Verlingieri C.F. VRLKSC70H41A783V, avvkverlingieri@puntopec.it e Emilio Lavorgna, c.f. LVRMLE78E15A783D, pec: emilio.lavorgna@pec.it, ed unitamente ai predetti, elettivamente domiciliata ai suddetti indirizzi mail pec, in virtù di mandato in calce al presente atto, chiedendo che tutte le comunicazioni da parte della Cancelleria vengano inviate tramite posta certificata ai suddetti indirizzi o a mezzo fax al n. 082422019;

contro

Ministero dell'Istruzione e del merito (ex Ministero dell'Istruzione e della Ricerca) e Ufficio scolastico Regionale della Campania e Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, tutti in persona del proprio leg. rapp. p.t., rappresentati e difesi ex-lege dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli

ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Napoli via Diaz n. 11;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 12.6.2024, era presente solo l'avv. Chianese Cecilia per parte ricorrente che si riportava al ricorso.

Premesso in

FATTO

1. La ricorrente promuoveva il ricorso avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Campania e Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, per ottenere " *in via principale accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale delle amministrazioni in epigrafe per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede della P.A. (art. 97 cost., artt. 1175 e 1375 c.c.) nonché per la violazione dei tempi previsti nelle norme art. 1 del DPR n. 351/1998, la nota del Miur del 21.12.2015 prot, n. 0040816 relativa alle indicazioni operative per il pensionamento dei docenti a decorrere dal 01.09.2016, e l'art 26 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1032 e, quindi, il conseguente nesso causale del **danno non patrimoniale** subito dalla ricorrente; per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento nei confronti della ricorrente della somma da determinare in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, alla personalità morale, oltre che un connesso danno esistenziale)".*

Il Tribunale di Napoli sezione Lavoro con sentenza emessa e pubblicata il 05.10.2022, preliminarmente dichiarata la legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex Ministero dell'Istruzione e della

Ricerca) e dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania e Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito individuando quale giudice avente giurisdizione la Corte dei Conti sezione giurisdizionale davanti la quale riassumere il giudizio in relazione a quella parte della domanda giudiziale inerente il **risarcimento del danno per il ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico**, con onere di riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 59 L 2009/69.

In particolare, con il ricorso in riassunzione in epigrafe chiedeva:

1) in via istruttoria qualora il GL lo ritenesse rilevante, nominare CTU medico legale, al fine di determinare il nesso causale tra l'errore dell'amministrazione che causava il ritardo del pagamento della pensione e della liquidazione di ben 7 mesi alla ricorrente, con la conseguente grave indigenza economica e il danneggiamento del suo stato di salute psicofisico protrattasi totalmente dal settembre 2016 fino al marzo 2017 e conseguentemente il relativo danno non patrimoniale subito dalla stessa oltre a quantificare tale danno;

2) sempre in via istruttoria, qualora il giudicante lo ritenesse rilevante sussistendo agli atti già dichiarazioni testimoniali scritte, ammettere la prova per testi sulle seguenti circostanze, oltre alla prova contraria, fin d'ora, alle prove testimoniali della resistente (...);

*3) in via principale **accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale delle amministrazioni in epigrafe per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede della P.A. (art. 97 cost., artt. 1175 e 1375 c.c.) nonché per la violazione dei tempi previsti nelle***

norme art. 1 del DPR n. 351/1998, la nota del Miur del 21.12.2015 prot, n. 0040816 relativa alle indicazioni operative per il pensionamento dei docenti a decorrere dal 01.09.2016, e quindi il conseguente nesso causale del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente;

4) per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento nei confronti della ricorrente della somma da determinare in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, alla personalità morale, oltre che un connesso danno esistenziale), il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario del 15 % 19 e CAP 4%, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

2. Con decreto di fissazione dell'udienza dell'8.3.2023 veniva fissata l'udienza del 21.11.2023.

3. In data 20 novembre 2023 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del DFU.

4. All'esito dell'udienza del 21.11.2023 con ordinanza n. 220/2023 il GM, dato atto che le controparti non si sono costituite in giudizio né hanno depositato presso la Segreteria della sezione il fascicolo amministrativo e considerato che parte ricorrente ha depositato le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del DFU solo in data 20 novembre 2023, in violazione del termine previsto dall'art. 155 comma 5 bis c.g.c., ritenuto necessario, ai fini di verificare la piena e corretta estrinsecazione del principio del contraddittorio, nel rispetto dei tempi e termini processuali previsti per

legge, rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 12 giugno 2024, assegnando alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie e documenti.

5. In data 12.2.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio II depositava una memoria in cui si rappresentava che:

- l'interessata nella domanda di collocamento a riposo presentata all'I.S. "M. Pagano" di Napoli, in data 19/01/2016 prot. n. 434/C1, aveva dichiarato di aver allegato la nota dell'INPS, datata 12/11/2015, con la quale il predetto Ente previdenziale attestava che la prof.ssa (omissis) rientrava nella categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014, ma al predetto A. T. di Napoli non risultava che fosse pervenuta la precitata nota, né tantomeno risultava che l'INPS l'avesse inviata. L'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI – A.T. di Napoli, pertanto, non riscontrando, tra gli atti, la più volte citata nota dell'INPS, quale documento giustificativo di quanto dichiarato dalla docente, avrebbe ricevuto in ritardo tale nota, e ciò avrebbe comportato, di conseguenza, lo slittamento, a gennaio 2017, dell'emanazione del modello PL1, per il successivo invio alla competente Sede Inps di Napoli. Pertanto il ritardo dell'emissione del più volte citato modello PL1, da parte del competente Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, fu dovuto alla mancata trasmissione dell'Inps, ovvero dell'interessata allo scrivente Ufficio, della nota relativa al riconoscimento della categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014.

- riguardo alla domanda di risarcimento del danno per il ritardo

nell'erogazione della indennità di buonuscita, la stessa va rigettata in quanto la disciplina che dal 2014 presiede all'erogazione della predetta indennità fissa un termine minimo di 12 mesi per la "liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati" (art.3, co. 2, D.L. 79/1997, convertito in L. 1407/1997, come modificato dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013, applicabile anche ai dipendenti del Comparto Scuola in quanto il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 79/1997 rinvia all'art. 1, co. 2, D.LGS. n. 29/1993 per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa).

6. All'udienza del 12.6.2024 parte ricorrente si riportava al ricorso e ai mezzi istruttori proposti.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del ricorso è l'accertamento e la condanna relativa al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente per aver ricevuto in ritardo il pagamento della pensione.

Non è circostanza controversa che la ricorrente era posta in quiescenza in data 1° settembre 2016 ed il pagamento del trattamento pensionistico sia avvenuto in ritardo ovvero dal marzo 2017, con corresponsione degli arretrati (all. 15 al ricorso).

E' quindi evidente il ritardo di alcuni mesi nel pagamento della pensione da parte di INPS alla ricorrente.

2. Orbene, il Tribunale di Napoli sezione Lavoro con sentenza emessa e pubblicata il 05.10.2022 n. 4716/2022 ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle Amministrazioni resistenti nella propria

memoria di costituzione, *in relazione a quella parte della domanda giudiziale inerente il risarcimento del danno per il ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico*. A tale riguardo, nel richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 152/2013, ha affermato che:

- *"la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto ovvero la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto e, quindi, anche quelle connesse alla tempistica della liquidazione del trattamento di quiescenza. La giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei Conti sull'intero rapporto pensionistico implica, come diretta conseguenza, il riconoscimento dell'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento di tutte le obbligazioni derivanti da tale rapporto".*

- *"In questa ottica - oltre al danno derivante dal ritardo nell'adozione del provvedimento finale del trattamento di quiescenza in quanto il semplice decorso del tempo è valutabile economicamente allorché riguardi prestazioni a contenuto patrimoniale - deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice contabile anche la domanda risarcitoria concernente l'asserito risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto al giusto procedimento amministrativo e da contatto sociale, fattispecie questa prospettata dalla parte ricorrente".*

- *"il "rapporto pensionistico" debba necessariamente comprendere tutte le questioni inerenti il procedimento amministrativo diretto alla*

determinazione della prestazione previdenziale, nell'ambito della quale devono considerarsi rientranti anche tutti gli effetti prodotti dai provvedimenti che l'Amministrazione adotta o avrebbe dovuto adottare nei confronti del soggetto titolare del diritto alla pensione".

- pertanto, "rientra nella cognizione del giudice contabile la domanda diretta a far valere la lesione di diritti in conseguenza della violazione delle modalità e dei termini, predeterminati dalla legge o indicati in appositi regolamenti, afferenti, oltre la determinazione del trattamento di quiescenza, anche gli eventuali effetti che l'ordinamento prevede in ordine alla tempestività delle varie fasi del procedimento amministrativo preordinate all'adozione del provvedimento finale di natura previdenziale".

La pronuncia sulla domanda risarcitoria, intesa come fattispecie di inadempimento di obbligazioni riconducibili al rapporto pensionistico, rientra nella giurisdizione, piena ed esclusiva, della Corte dei Conti, con specifico riferimento a quella parte della domanda giudiziale inerente il ritardo nell'erogazione della pensione (cfr. Cass. SSUU n. 9436 del 2023). E' stato evidenziato (TAR Toscana ord. 651/2024) che secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione in ordine alla portata dell'art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, rubricato "*Dei giudizi in materia di pensioni*", la domanda basata sul ritardato adempimento della prestazione pensionistica riconosciuta dalla Corte dei conti nell'esercizio della giurisdizione esclusiva rientra nel predetto art. 62 "*... non consentendo il testo della norma alcuna distinzione al riguardo*" (Cass. civ. sez. un., 28 ottobre 1998, n. 10732); "*la domanda proposta*

contro la C.P.D.E.L. da un ex dipendente comunale, per conseguire il risarcimento dei danni sofferti per il ritardo nella liquidazione della pensione, e determinabile nel rendimento medio dei buoni ordinari del tesoro, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti (la quale, in conseguenza della natura non autoritativa del provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria civile, si configura, anziché come giurisdizione di mero annullamento, come giurisdizione piena, oltre che esclusiva sul rapporto e come giurisdizione di merito e non condizionata), atteso che detta domanda, ancorché con essa si chieda il risarcimento anziché l'esatto adempimento, trova fondamento nella responsabilità contrattuale, in senso lato, dell'Amministrazione, denunciando la violazione di una specifica obbligazione a carico della medesima e dovendosi in coerenza con il sistema - che (artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) riserva alla Corte dei Conti la giurisdizione sui ricorsi in materia di pensioni - attribuire a tale giudice la cognizione delle domande di adempimento degli obblighi nascenti dalla legge a carico dell'Amministrazione, come quelle di risarcimento, comportando sia le une che le altre la cognizione del medesimo rapporto" (Cass. civ. sez. un., 23 gennaio 1995, n. 762); "...qualora si controverta sull'inadempimento della P.A., relativamente ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o regolamenti, la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che, sul presupposto dell'inadempimento, sia stata proposta domanda di esatto adempimento oppure si pretenda il risarcimento e quest'ultimo non sia limitato alla rivalutazione. Orbene, il

Collegio aderisce pienamente al predetto orientamento giurisprudenziale, emerso di recente, ma in maniera netta ed inequivoca, nelle materie di cui sopra. Esso, invero che fa leva sulla premessa, giuridicamente corretta, che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (come quella esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, in presenza di posizioni di diritto soggettivo perfetto del dipendente, sorte direttamente dalla legge o da regolamento e correlative a posizioni di obbligo della P.A.) si esercita sul rapporto relativo - consente di risolvere, nelle suddette materie, la questione della giurisdizione in base ad un criterio oggettivo ed unitario, qual è il rapporto cui la domanda inerisca, di superare in tal modo la distinzione, non sempre agevole e peraltro foriera di disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, tra domande di esatto adempimento e domande più propriamente risarcitorie e di devolvere allo stesso giudice, e cioè al giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto, domande che ineriscono allo stesso rapporto, basate sull'inadempimento di obblighi pur sempre relativi a quel determinato rapporto. L'applicazione di questi principi al caso in esame conduce, in accoglimento del ricorso, alla dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti..." (Cass. civ. sez. un., 23 gennaio 1995, n. 762).

Le sezioni unite hanno ulteriormente chiarito che "...la giurisdizione della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo il diritto alla pensione ma anche, pur in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, quali il diritto dell'amministrazione a conseguire il rimborso di assegni di pensione indebitamente versati, il diritto del lavoratore alla ricongiunzione ai fini pensionistici di determinati

precedenti servizi, il diritto del lavoratore a conseguire il beneficio dell'incremento figurativo del periodo contributivo per esposizione all'amianto (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 956/1989, 1312/1993, 10618/1996, 617/1999, 6404/2005, 23732/2006, 221/2007)...".

"L(a) giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei Conti sul rapporto pensionistico implica l'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. S.U. n. 7268/1994, secondo cui nella giurisdizione della Corte dei Conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ma anche la domanda di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo pensionistico, quali siano l'entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati; Cass. S.U. n. 762/1995 e 10732/1998; nella giurisprudenza della Corte dei Conti, cfr. la sentenza 18.2.2003 n. 21). Questo principio è applicabile nella specie in quanto, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio di merito, i danni lamentati dai ricorrenti riguardano gli effetti del mancato (tempestivo) conseguimento della pensione." (Cass. civ. sez. un., 31 gennaio 2008, n. 2298).

Più di recente, le sezioni unite della Cassazione hanno ricordato che "...la Corte dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione" precisando che sono comprese le controversie "...nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica

da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849)" (Cass. civ. sez. un., 5 aprile 2023, n. 9436).

Anche la giurisprudenza di questa Corte riconosce che la Corte dei conti è chiamata conoscere, per una sorte di vis attractiva, i danni da ritardo afferenti alla tardiva erogazione del trattamento pensionistico (interessi legali ed alla rivalutazione monetaria). (Corte dei conti, CALABRIA, SENTENZA n. 625 del 05/11/2010; *"la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto ovvero la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto e, quindi, anche quelle connesse alla tempistica della liquidazione del trattamento di quiescenza. La giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti sull'intero rapporto pensionistico implica, ad avviso del Collegio giudicante, come diretta conseguenza il riconoscimento dell'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento di tutte le obbligazioni derivanti da tale rapporto. In questa ottica -oltre al danno derivante dal ritardo nell'adozione del provvedimento finale del trattamento di quiescenza, in quanto il semplice*

decorso del tempo è valutabile economicamente allorché riguardi prestazioni a contenuto patrimoniale- deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice contabile anche la domanda risarcitoria concernente l'asserito risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto al giusto procedimento amministrativo e da contatto sociale, fattispecie questa prospettata dal Laurino innanzi al primo Giudice" -Corte dei conti, SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA, SENTENZA n. 8 del 16/01/2018).

3. Nel ricorso si proponeva domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale delle amministrazioni in epigrafe per violazione degli obblighi di imparzialità, correttezza e buona fede della P.A. (art. 97 cost., artt. 1175 e 1375 c.c.) nonché per la violazione dei tempi previsti dalla normativa. Nel ricorso si sosteneva la responsabilità dell'Ufficio Scolastico Provinciale - Riscatti e Pensioni - di Napoli, per aver agito con imperizia e negligenza nello svolgimento del proprio servizio e quindi dei propri obblighi contrattuali e che avrebbe causato il ritardo nella corresponsione della pensione.

Sulla domanda risarcitoria si ritiene esservi la giurisdizione di questo giudice, come affermato dalla giurisprudenza (fra le altre sez. Veneto n. 78/2019), « poiché la stessa, in riguarda non solo il diritto a pensione ma anche, pur in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonché quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto" (Cass. SS.UU. 22 settembre 2014, n. 19886; id. n.

153/2013; id. n. 4853/2013)».

Nel merito la domanda di risarcimento del danno con riguardo al suddetto motivo deve essere accolta.

Nel caso di azione di danno sia di tipo contrattuale sia di tipo extra contrattuale l'onere della prova quanto all'esistenza del danno ricade sul danneggiato. Muta soltanto nel caso di responsabilità contrattuale l'onere della prova relativo all'evento che produce il danno, ovvero deve essere il debitore a dimostrare di non aver adempiuto per causa a lui non imputabile. La prova del danno rimane però sempre a carico del danneggiato. Osserva la giurisprudenza della Corte di cassazione che "In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno)".

Quindi per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5

marzo 1973, n. 608).

In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass., 20 maggio 2011, n. 11254)» (Così Cass. Civ. sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24632).

Ancora si osserva che «Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte, sicchè la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Sez. 3, Sentenza n.24632 del

03/12/2015 Rv. 637952; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011 Rv. 618132; Sez. 3, Sentenza n. 27149 del 19/12/2006 Rv. 596641; Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 03/09/1994 Rv. 487832)» (Così Cass. Civ., sez. IV, 8 marzo 2018, n. 5613).

4. Nel presente giudizio il MIUR nella propria memoria ha rilevato che, da un'attenta valutazione della documentazione agli atti operata dal competente U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI – A. T. di Napoli, l'interessata nella domanda di collocamento a riposo presentata all'I.S. "M. Pagano" di Napoli, in data 19/01/2016 prot. n. 434/C1, aveva dichiarato di aver allegato la nota dell'INPS, datata 12/11/2015, con la quale il predetto Ente previdenziale attestava che la prof.ssa (omissis) rientrava nella categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014, ma al predetto A. T. di Napoli non risultava che fosse pervenuta la precitata nota, né tantomeno risultava che l'INPS l'avesse inviata. L'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI – A.T. di Napoli, pertanto, non riscontrando, tra gli atti, la più volte citata nota dell'INPS, quale documento giustificativo di quanto dichiarato dalla docente, avrebbe ricevuto in ritardo tale nota, e ciò avrebbe comportato, di conseguenza, lo slittamento, a gennaio 2017, dell'emanazione del modello PL1, per il successivo invio alla competente Sede Inps di Napoli. Alla luce di quanto appena illustrato, ne deriva che il ritardo dell'emissione del più volte citato modello PL1, da parte del competente Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, fu dovuto alla mancata trasmissione dell'Inps, ovvero dell'interessata allo scrivente Ufficio, della nota relativa al riconoscimento della categoria di lavoratori beneficiari della

salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014.

Orbene, le argomentazioni contenute nella memoria non risultano provate; la ricorrente ha allegato al ricorso, sia pure in due allegati distinti, sia la nota del 19.1.2016 (all. 2 al ricorso) con cui la ricorrente chiedeva al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore M. Pagano Bernini di Napoli e all'USP del MIUR - Ufficio Pensioni la cessazione dal servizio a decorrere dal 1.9.2016 "ai sensi della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014", dichiarando: "allega alla presente la comunicazione dell'INPS datata 12/11/2015", sia quest'ultima nota dell'INPS (all. 3 al ricorso).

A ben vedere, anche laddove l'allegato fosse stato effettivamente omesso, in presenza di simili dati di fatto l'Amministrazione avrebbe senz'altro dovuto consentire l'integrazione della domanda in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost,) e dovendosi privilegiare il principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 74/2020 che ha sancito il principio secondo cui "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente".

Deve inoltre ritenersi che anche nell'ambito in questione operi il generale canone del soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/90 ("il responsabile del procedimento [...] può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete [...] e ordinare

esibizioni documentali”), che secondo pacifico orientamento è istituito generale del procedimento amministrativo, avente massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo (nei quali, come nella specie, non si pone un problema di alterazione della par condicio). L’art. 18 della medesima legge poi prevede che “2. *I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.*

Nella domanda la ricorrente aveva peraltro dichiarato di rientrare nella categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014.

L’U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI – A.T. di Napoli, pertanto, non riscontrando, tra gli atti, la più volte citata nota dell’INPS, quale documento giustificativo di quanto dichiarato dalla docente, avrebbe dovuto acquisire la predetta nota, qualora ritenuta necessaria, al fine di consentire la conclusione nei termini del procedimento (e quindi l’invio tempestivo alla Sede INPS di Napoli del modello PL1).

Pertanto, il contraddittorio è stato integralmente instaurato, essendo il ritardo nell’erogazione della pensione da attribuirsi unicamente al MIUR e non all’INPS.

5. Orbene, sono in atti tre dichiarazioni testimoniali, una della sig.ra (omissis) (all. 10) che dichiara di aver prestato alla ricorrente una somma pari a 7.000 euro che dovrà restituire con gli interessi legali, e una della sig.ra (omissis) (all. 11) che dichiara di aver prestato alla ricorrente un importo di 1858,00 che la ricorrente -madre- dovrà restituire con gli interessi legali.

Pertanto, risulta provato che il ritardo nella tardiva erogazione del trattamento pensionistico (interessi legali ed alla rivalutazione monetaria) ha causato un danno per il patrimonio in sé considerato, poiché nel periodo senza pensione la ricorrente ha dovuto far ricorso all'aiuto di altre persone che le hanno prestato il danaro per il sostentamento. Ciò costituisce la prova che se, nel periodo considerato (quello senza pensione) la ricorrente avesse avuto a disposizione le somme provenienti dal pagamento della pensione, non avrebbe avuto spese ulteriori, nella specie gli interessi sui prestiti.

Pertanto, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle SS.RR. della Corte di conti con sentenza n. 10/Q.M./2002, sulle somme dovute (nel caso di specie, già corrisposte) a titolo di arretrati vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle scadenze dei singoli ratei di pensione al soddisfo, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

La citata pronuncia ha infatti statuito che "il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall'art. 429, co. 3, cod. proc. civ., non va inteso in senso <integrale>, quale matematica sommatoria

dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì <parziale>, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; il maggior danno da svalutazione nell'eventuale importo differenziale nonché gli interessi legali, costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori, anche nel caso di pensioni di guerra e di pensioni militari c. d. tabellari, debbono essere attribuiti d'ufficio dal Giudice, anche in sede d'appello senz'uopo di costituzione in mora o di richiesta di parte, né di prova del danno, con decorrenza degli interessi medesimi e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione, determinato alla stregua degli indici fissati ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dal giorno della maturazione del diritto [...]".

Alla ricorrente vanno riconosciuti pertanto, rispetto alle somme arretrate (corrisposte nel mese di marzo 2017 – all. 15 al ricorso), gli interessi legali maturati sulle stesse, qualora già non corrisposti, avendo gli stessi una prevalente funzione di reintegrazione del valore del credito. Si ritengono assorbiti in questi ultimi anche gli interessi legali corrisposti sulle somme che la ricorrente ha avuto in prestito, fino al momento della corresponsione degli arretrati (avvenuta in data 7.3.2017, momento in cui è diventata in grado di far fronte al debito contratto).

L'obbligo di corrispondere alla ricorrente i ridetti oneri accessori va ravvisato in capo al M.I.U.R., cui va ascritta la responsabilità legata al ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico oggetto di

controversia (Sez. giur. Campania, n. 1201/2021).

6. In relazione poi al danno non patrimoniale (pag. 16 del ricorso: *"della somma da determinare in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali biologico, alla personalità morale, oltre che un connesso danno esistenziale"*) la ricorrente sostiene che il suddetto danno sarebbe derivato sempre dalla medesima circostanza di trovarsi *"con lesione della propria dignità umana e d'immagine a non poter corrispondere a decorrere dal mese di settembre 2016 il canone d'affitto della propria abitazione, della quale era conduttrice fin dal 04.05.1983, né le quote condominiali, così come risulta dalla dichiarazione testimoniale scritta del locatore del 02.12.2016 che si produce con allegato documento d'identità (cfr 9)"* (pag. 4 ricorso); era quindi costretta a chiedere un prestito alla figlia e ad un'amica, iniziando *"a soffrire di un disturbo depressivo ansioso severo, iniziandosi a curare presso la struttura 4 pubblica il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BN1, così come risulta dai certificati del 24.01.2017 e del 07.03.2017 (cfr 12) e così come risulta specificato dal certificato di struttura pubblica del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BN1 del 07.03.2017 (cfr 13)"*. Invero come rilevato in quest'ultimo, il disturbo depressivo è ancorato alla improvvisa indigenza economica (si legge: *"Marcato disturbo depressivo con ansia generalizzata e fobia sociale. Il quadro clinico è di tipo reattivo situazionale in natura traumatica, relativa all'improvvisa indigenza economica"*).

Nella specie risultano ricadute sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi legali dovuti per il ritardo. Pertanto,

la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere accolta.

Orbene, la Corte di Cassazione a partire da Sez. U. n. 26972 dell'11/11/2008 ha in effetti affermato che *"un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale; 9. questa Corte di legittimità nella richiamata decisione (si veda anche Cass. n. 29832 del 19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa"* (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15294).

Nella specie il suddetto danno risulta provato dalla documentazione medica allegata al ricorso da cui risulta che la ricorrente iniziò a soffrire di un disturbo depressivo ansioso severo, iniziandosi a curare presso la struttura 4 pubblica il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BN1 (cfr. certificati del 24.01.2017 e del 07.03.2017). Come rilevato in quest'ultimo, il disturbo depressivo è ancorato alla improvvisa indigenza economica (si legge: *"Marcato disturbo depressivo con ansia generalizzata*

e fobia sociale. Il quadro clinico è di tipo reattivo situazionale in natura traumatica, relativa all'improvvisa indigenza economica").

Peraltro, alla stregua dei principi espressi dalla Cassazione (Sez. Lavoro, 25191/2023) va valutato tanto l'aspetto interiore del danno (danno morale in senso proprio) quanto l'aspetto modificativo in pejus della vita quotidiana della ricorrente (danno esistenziale) che, a differenza di altri casi all'esame del giudice (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 572/2020 e Cass. ord. 15294/2020) risultano, come detto, ampiamente provati.

Pertanto, il MIUR va condannato al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 5.000, oltre agli interessi legali dalla domanda.

7. Riguardo la regolazione delle spese di lite, per la novità delle questioni trattate sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Ref. Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, istanza o eccezione, accoglie il ricorso e CONDANNA il M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare alla signora: a) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme già corrisposte dall'INPS a titolo di arretrati pensionistici, dalle scadenze dei singoli ratei di pensione al soddisfo, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi

(SS.RR. n. 10/QM/2002); b) il danno non patrimoniale equitativamente determinato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda; COMPENSA le spese.

Così deciso in Napoli, nella udienza del giorno 12.6.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti della ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(firma digitale)

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno 20.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(firma digitale)

Maurizio Lanzilli